



Regione Lombardia

DECRETO N. 4508

Del 03/06/2015

Identificativo Atto n. 269

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA DI BORMIO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA "SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE"

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale"

VISTA la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, pervenuta in forma completa alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 25.02.2015 (prot. M1.2015.0074796), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

VALUTATO, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici della Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Sondrio) è sostanzialmente conforme alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 8/7728/2008, fatto salvo la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 10/3572 del 14.05.2015 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio» con la quale, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008 si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.G.R. n. 8/7728/2008;

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Sondrio, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella "Relazione Generale":

- 1) Apportare le modifiche necessarie sulla base delle indicazioni riferite al "Regolamento di Attuazione".
- 2) Nel capitolo "Principali criticità della filiera bosco-legno nella fase di prima lavorazione" è necessario esplicitare quali sarebbero le criticità contenute nella normativa vigente e nei criteri di pianificazione forestale. Si valuti inoltre se la previsione di non escludere totalmente dai costi di compensazione gli interventi relativi alla viabilità agro-silvo-pastorale sia in linea con la denunciata carenza di infrastruttura viaria.

B) nel "Regolamento di attuazione":

- 1) All'art. 1 "Durata e ambito di applicazione", modificare la validità del Piano, con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Sondrio.
- 2) All'art. 1 "Durata e ambito di applicazione", eliminare il capoverso: «La Comunità Montana Alta Valtellina, la Provincia, il Parco Nazionale dello Stelvio, i Comuni e gli Enti con competenze forestali e urbanistiche, nell'esercizio delle loro funzioni, possono verificare, in ogni momento con gli opportuni livelli di dettaglio, la presenza o meno del bosco, facendo riferimento per la sua identificazione alle disposizioni di legge vigenti al momento e alle relative disposizioni gestionali e



Regione Lombardia

attuative di competenza.» in quanto non coerente con la normativa, col resto del Regolamento di Attuazione e non attinente con l'oggetto dell'articolo.

3) All'art. 2 "Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei", aggiungere il fondo il seguente testo «In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala", è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale della Comunità montana, da inviare per conoscenza alla Provincia di Sondrio e a Regione Lombardia per l'aggiornamento dei dati nel Geoportale.»

4) All'art. 6 "Gestione ed aggiornamento del piano", le procedure di adeguamento e variante sono contraddittorie, prevedendo per la stessa operazione (modifiche della perimetrazione delle aree boscate) procedure differenti. Si ritiene che ogni qualvolta si debbano apportare mere correzioni di errori materiali (perimetro di bosco, limiti di tipologie forestali) o adeguamenti all'evoluzione normativa che non richiedano scelte discrezionali, la competenza ricada sul dirigente competente, indipendentemente dal numero delle modifiche, che approva le stesse con una "rettifica";

5) All'art. 10 "Pianificazione comunale", sostituire il generico termine "validazione" con il riferimento alle differenti procedure indicate all'art. 6.

6) All'art. 17 "Interventi di trasformazione d'uso dei boschi - generalità" e articoli successivi, il riferimento alla d.g.r. 3002/2006 deve essere sostituito con quello alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., essendo la d.g.r. 3002/2006 solo uno dei vari provvedimenti (nemmeno l'ultimo) di modifica ed integrazione alla d.g.r. 675/2005. Inoltre, considerando che la d.g.r. 675/2005 non prevede di allegare sempre una relazione tecnica forestale alla richiesta di trasformazione, è opportuno che la Comunità montana valuti l'effettiva necessità di tale richiesta, evitando di chiedere informazioni già messe a disposizione dal PIF.

7) All'art. 19 "Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica", aggiungere il seguente testo: «Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta, qualora fossero previste fuori dalle aree appositamente previste in sede di approvazione del PIF (ai sensi del paragrafo "4.7.2) Modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta" della d.g.r. 7728/2008), devono sottostare alle seguenti regole:

- a) non possono essere individuate nei "boschi non trasformabili" di cui all'art. 22;
- b) non possono essere individuate nei boschi creati oppure oggetto di



Regione Lombardia

miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;

c) devono essere individuate prioritariamente all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri.»

8) All'art. 20 "Trasformazioni ordinarie a finalità agricola, naturalistica e paesistica", le parole: «Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole non intensive, prevalentemente in ambiti di medio e alto versante (es. maggenghi, alpeggi), su aree in cui sia possibile dimostrare che in passato fossero stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono.» sono così sostituite: «Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole non intensive nelle aree indicate nel presente articolo.»

9) All'art. 20 "Trasformazioni ordinarie a finalità agricola, naturalistica e paesistica", le parole: «Gli ambiti trasformabili a finalità agricola e naturalistica e paesistica, di cui alla Tav. 15 "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi", hanno solo significato di localizzazione di massima, essendo più estese rispetto alle aree effettivamente trasformabili quantificate nella tabella di seguito. In ogni caso, la superficie contigua trasformabile non deve essere superiore a 20.000 mq.» sono così sostituite: «Gli ambiti in cui è possibile la trasformazione d'uso del bosco a finalità agricola e naturalistica e paesistica sono indicate nella Tav. 15 "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi" con la voce di legenda "Ambiti di bosco soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale per fini agricoli e ambientali". La superficie contigua trasformabile non deve essere superiore a 50.000 mq.. Fuori dalle predette aree sono autorizzabili trasformazioni, fino a 3.000 mq per proprietà, a finalità esclusivamente agricola, senza realizzazione di opere edilizie, in boschi di neoformazione di massimo 30 anni non appartenenti alle tipologie forestali rare e che non abbiano già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale.»

10) All'art. 21 "Trasformazioni speciali", valutare l'inserimento delle seguenti opere:

- viabilità podereale o interpodereale;
- interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
- piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;



Regione Lombardia

- reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.)
- realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";

11) All'art. 22 "Boschi non trasformabili" verificare l'inserimento delle varie casistiche indicate nella d.g.r. 675/2005 e s.m.i. al paragrafo "2.1.a) Conservazione della biodiversità"

12) All'art. 22 "Boschi non trasformabili" dopo le parole «Nei boschi non trasformabili sono comunque autorizzabili le trasformazioni speciali di cui all'art. 21» aggiungere le parole: «, se si dimostra l'impossibilità o l'irrazionalità a realizzarle altrove.»

13) All'art. 23 "Autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi", si suggerisce di valutare la possibilità di assegnare, per i boschi all'interno del "Tessuto urbano consolidato" ed eventualmente anche in prossimità ad essi, un rapporto di compensazione fisso di 1:1 (salvo il caso in cui rientrino fra i boschi risultino non trasformabili);

14) All'art. 25 "Trasformazioni senza obbligo di compensazione", il primo punto che recita: «Interventi presentati da aziende agricole finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna che comprendono il recupero di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura, subordinati all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di vent'anni e che tale trasformazione sia oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari;» è così sostituito: «Interventi di trasformazione presentati da aziende agricole finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in boschi di cui all'art. 20, da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, piccoli frutti,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. olivo, vite, frutteti non specializzati;) o all'allevamento estensivo; l'esonero totale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 30 anni e a patto che il bosco trasformato non abbia già goduto di finanziamenti (interventi compensativi compresi) per il miglioramento forestale.»

15) All'art. 25 "Trasformazioni senza obbligo di compensazione", eliminare il riferimento alle piste temporanee di esbosco, in quanto esse non comportano trasformazione del bosco ed è pertanto superfluo prevederne l'esonero dalla compensazione; inoltre la d.g.r. VII/14016/2003 non fornisce alcun requisito



Regione Lombardia

tecnico per le piste temporanee di esbosco, che sono invece contenute nell'art. 76 del r.r. 5/2007;

16) All'art. 26 "Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità", al posto delle parole: « interventi di recupero di aree colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) che fanno capo a nuclei rurali di medio o alto versante per una superficie massima di 10.000 mq; il terreno trasformato dovrà essere utilizzato a fini colturali - paesaggistici (praterie primarie e secondarie) per almeno vent'anni (riduzione 75%).» mettere le parole: «altre trasformazioni di cui all'art. 20; l'esonero dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 20 anni e a patto che il bosco trasformato non abbia già goduto di finanziamenti (interventi compensativi compresi) per il miglioramento forestale.»

17) Agli articoli 25 e 26 pare opportuno evidenziare che l'esonero, totale o parziale, dai costi di compensazione può avvenire solo in caso di autorizzazione regolarmente rilasciata in base alla normativa vigente e al PIF e non ai casi di abusivismo o agli interventi autorizzati in sanatoria.

18) All'art. 30 "Interventi compensativi", specificare che sono realizzabili esclusivamente i lavori esplicitamente previsti dal presente PIF, nelle aree indicate in tavola 15, fatto salvo gli interventi di gestione delle vegetazione boscata del reticolo idrografico minore, trattandosi normalmente di interventi utili, semplici, alla portata di tutte le imprese e di molti cittadini e realizzabili quasi ovunque.

19) All'art. 32 "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione", è rinominato "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali" il comma 1 è così sostituito: «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007», fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF con provvedimento dirigenziale della Comunità montana; il comma 3 è soppresso in quanto in contrasto con le premesse dell'allegato C del r.r. 5/2007.».

20) Dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente articolo 35 "Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici":

1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali nei boschi esplicitamente delimitati nelle Tavole 14 (Azioni di Piano) secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in



Regione Lombardia

particolare nei modelli selvicolturali;

- gli “interventi compensativi” indicati nel precedente articolo 30; per quanto riguarda gli interventi di miglioramento boschivo, secondo i modelli selvicolturali e solo nelle aree indicate in Tavola 14, fatto salvo gli interventi di gestione delle vegetazione boscata del reticolo idrografico minore;
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come “Castagneti” nelle tavola 2 “Tipi forestali”;
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dalla Tavola 16 “carta della viabilità agro-silvo-pastorale” (VASP);
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d’acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all’articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previste dai piani dei siti natura 2000;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l’ente forestale finanzia la realizzazione (o l’acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all’aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale, salvo autorizzazione regionale;
- gli imboschimenti, ossia la creazione di nuovi boschi su terreni precedentemente non boscati;
- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a fini urbanistici, viari o sportivi in tavola 15, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di



Regione Lombardia

sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola 9 dei dissesti.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.»

21) All'allegato D "Indirizzi selvicolturali" è necessario specificare che gli stessi sono vincolanti solo nei casi previsti dalla DGR n. 10/3572 del 14.05.2015 « Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio».

C) nelle cartografie:

1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di demandare alla Provincia di Sondrio, in sede di approvazione del piano di indirizzo



Regione Lombardia

forestale (che dovrà avvenire il prima possibile), il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;

5. di trasmettere il presente decreto alla Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, alla Provincia di Sondrio (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e alla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile" – Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio".

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno